



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1375 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2026

che modifica la decisione 2005/290/CE per quanto riguarda le norme di certificazione e un modello di certificato sanitario/ufficiale per l'importazione nell'Unione di partite di carni fresche di suini domestici destinate al consumo umano dal Canada

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 126, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽²⁾, in particolare l'articolo 238, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato 5-E dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra («accordo») ⁽³⁾, stabilisce le misure di salute pubblica e di salute animale per l'importazione nell'Unione di determinati animali e prodotti di origine animale per cui deve essere riconosciuta l'equivalenza.
- (2) L'allegato 5-I dell'accordo prevede attestati sanitari da includere nel modello di certificato sanitario/ufficiale per l'importazione nell'Unione di determinati animali e prodotti di origine animale per cui è stata riconosciuta l'equivalenza delle misure.
- (3) Per l'importazione nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano di suini domestici dal Canada l'equivalenza è stata riconosciuta per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di salute pubblica, ma non per le prescrizioni in materia di salute animale. La semplificazione del modello di certificato dovrebbe pertanto riguardare solo l'attestato di sanità pubblica del modello di certificato sanitario/ufficiale per l'importazione nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano di suini domestici dal Canada. L'attestato di sanità animale di tale modello di certificato dovrebbe riprodurre l'attestato di sanità animale del modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche destinate al consumo umano, escluse le carni separate meccanicamente, di suini domestici (MODELLO POR) di cui all'allegato III, capitolo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj>.

⁽²⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

⁽³⁾ GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2017/37/oj.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2235/oj).

- (4) L'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, in combinato disposto con l'articolo 107, paragrafo 2, dello stesso regolamento, stabilisce la prescrizione, per l'ingresso nell'Unione di partite di animali o prodotti di origine animale da paesi terzi, che non siano stati impiegati negli animali in questione medicinali antimicrobici allo scopo di promuovere la crescita o aumentare la produttività. Non possono inoltre essere stati utilizzati relativamente agli animali o ai prodotti di origine animale, al fine di consentirne l'ingresso nell'Unione da paesi terzi, neppure i medicinali contenenti gli antimicrobici inclusi nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (5) Il regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione ⁽⁷⁾ integra il regolamento (UE) 2019/6 stabilendo condizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali vivi destinati alla produzione di alimenti e di partite di prodotti di origine animale destinati al consumo umano esportati da paesi terzi nell'Unione.
- (6) L'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2023/905 specifica in particolare che le partite di animali destinati alla produzione di alimenti e le partite di prodotti di origine animale destinati al consumo umano possono entrare nell'Unione solo se sono corredate del certificato ufficiale attestante la conformità alle norme dell'Unione sull'impiego dei medicinali antimicrobici stabilite nel regolamento (UE) 2019/6 e nel regolamento delegato (UE) 2023/905.
- (7) È pertanto opportuno inserire nel modello di certificato di cui all'allegato II della decisione 2005/290/CE della Commissione ⁽⁸⁾ un attestato concernente la conformità a tali norme dell'Unione.
- (8) Per ragioni di chiarezza e coerenza delle norme dell'Unione, è opportuno aggiornare il modello di certificato di cui all'allegato II della decisione 2005/290/CE, anche per quanto riguarda i riferimenti, le note e gli elementi strutturali, sostituendolo con il modello di certificato che figura nell'allegato della presente decisione.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2005/290/CE.
- (10) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche destinate al consumo umano di suini domestici dal Canada, è opportuno continuare ad accettare, per l'ingresso nell'Unione, l'uso del modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria per le carni fresche di animali domestici della specie porcina dal Canada destinate all'Unione rilasciatoo conformemente all'allegato II della decisione 2005/290/CE, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a tale allegato dalla presente decisione, per un periodo transitorio fino alla data di entrata in applicazione del modello di certificato sanitario/ufficiale che figura nell'allegato della presente decisione.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj>).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, del 19 luglio 2022, che designa gli antimicrobici o i gruppi di antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo, conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 20.7.2022, pag. 58, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1255/oj).

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, del 27 febbraio 2023, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici negli animali o nei prodotti di origine animale esportati da paesi terzi nell'Unione (GU L 116 del 4.5.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/905/oj).

⁽⁸⁾ Decisione 2005/290/CE della Commissione, del 4 aprile 2005, che stabilisce certificati semplificati per l'importazione di sperma della specie bovina e di carni fresche della specie porcina provenienti dal Canada e recante modifica della decisione 2004/639/CE (GU L 93 del 12.4.2005, pag. 34, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2005/290/oj>).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2005/290/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 3 dicembre 2026 continua a essere autorizzato, per l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche destinate al consumo umano di suini domestici dal Canada, l'uso di certificati sanitari e di polizia sanitaria rilasciati conformemente al modello di cui all'allegato II della decisione 2005/290/CE, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a tale allegato dalla presente decisione, a condizione che i certificati in questione siano stati rilasciati entro il 3 settembre 2026.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

PAESE

Modello di certificato CA POR

II. Informazioni sanitarie		II.a. Riferimento del certificato	II.b. Riferimento IMSOC
Parte II: certificazione	<p>II.1. Attestato di sanità pubblica</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche di suini domestici (<i>Sus scrofa</i>) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente alle pertinenti norme e prescrizioni canadesi che sono state riconosciute come equivalenti alle norme e prescrizioni dell'Unione europea ⁽¹⁾. Le carni fresche di suini domestici (<i>Sus scrofa</i>) di cui alla parte I soddisfano inoltre le prescrizioni speciali applicabili di cui ai punti 1.3.1 e 1.4.1 della raccolta delle prescrizioni per l'esportazione, sezione "Unione europea", della Canadian Food Inspection Agency.</p> <p>⁽²⁾ ⁽⁷⁾ II.2. Attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione e certifica che le carni fresche di suini domestici (<i>Sus scrofa</i>) di cui alla parte I sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni, e in particolare che agli animali da cui derivano le carni non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l'aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell'elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, come stabilito all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e che tali animali sono originari di un paese terzo o di una sua regione elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione ⁽⁸⁾.</p> <p>II.3. Attestato di sanità animale</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche di cui alla parte I:</p>		
	<p>II.3.1. sono state ottenute nelle zone contrassegnate dai codici _____ ⁽³⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato sanitario/ufficiale, sono autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di suini domestici ed elencate nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e:</p> <p>a) in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della peste bovina né di peste suina africana negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tali malattie;</p> <p>⁽²⁾ [b) in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]</p> <p>⁽²⁾ ⁽⁴⁾ oppure [b]in cui non sono stati segnalati casi di afta epizootica dal ___/___/___ (gg/mm/aaaa);]</p> <p>⁽²⁾ [c) in cui non sono stati segnalati casi di peste suina classica negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche e nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]</p> <p>⁽²⁾ ⁽⁴⁾ oppure [c]in cui non sono stati segnalati casi di peste suina classica dal ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia negli ultimi 12 mesi precedenti la data di macellazione degli animali da cui sono ottenute le carni fresche;]</p>		
	<p>II.3.2. sono state ottenute da animali che</p> <p>⁽²⁾ [sono rimasti nelle zone di cui al punto II.3.1 fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data della loro macellazione;]</p> <p>⁽²⁾ oppure [sono stati introdotti il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) nelle zone di cui al punto II.3.1 dalle zone contrassegnate dai codici _____ ⁽³⁾ che, a tale data, erano autorizzate per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di suini domestici e dove sono rimasti fin dalla nascita, o almeno nei tre mesi precedenti la data della loro macellazione;]</p> <p>⁽²⁾ oppure [sono stati introdotti il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) nelle zone di cui al punto II.3.1 dagli Stati membri contrassegnati dai codici ISO _____;]</p>		

PAESE

Modello di certificato CA POR

	<p>II.3.3. sono state ottenute da animali provenienti da stabilimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) registrati dall'autorità competente del paese terzo o territorio, e sotto il controllo della stessa, e che dispongono di un sistema per conservare e mantenere la documentazione conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione; b) che sono oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell'identificazione dei segni indicativi dell'insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e le malattie emergenti, e ai fini della relativa informazione; c) che non erano soggetti a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, anche in relazione alle malattie elencate di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/692 pertinenti per le specie e alle malattie emergenti, al momento della spedizione al macello; d) in cui nessuno degli animali detenuti è stato vaccinato contro l'afta epizootica, l'infezione da virus della peste bovina, la peste suina africana e la peste suina classica; e) all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di afta epizootica, di infezione da virus della peste bovina, di peste suina africana né di peste suina classica negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali; <p>II.3.4. sono state ottenute da animali che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sono stati tenuti separati dagli ungulati selvatici fin dalla nascita; b) sono stati spediti dai loro stabilimenti di origine a un macello utilizzando un mezzo di trasporto: i) costruito in modo che gli animali non possano uscire o cadere; ii) in cui possa essere effettuata un'ispezione visiva dello spazio in cui gli animali sono detenuti; iii) dal quale sia impedita o ridotta al minimo la fuoriuscita di mangime, lettiera o deiezioni animali; e iv) pulito e disinfettato, con un disinfettante autorizzato dall'autorità competente del paese terzo o territorio, immediatamente prima del trasporto degli animali senza venire a contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.3.1, II.3.2 e II.3.3; c) durante il trasporto al macello non sono passati attraverso un paese terzo o territorio o una loro zona non autorizzati per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di suini domestici e non sono venuti a contatto con animali di stato sanitario inferiore; d) sono stati macellati [[il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]⁽²⁾ [tra il ___/___/___ (gg/mm/aaaa) e il ___/___/___ (gg/mm/aaaa)]⁽²⁾ ⁽⁵⁾]; e) non sono stati a contatto con animali di stato sanitario inferiore durante la macellazione; <p>II.3.5. sono state ottenute in macelli all'interno dei quali e intorno ai quali in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie di cui al punto II.3.1 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di macellazione degli animali;</p> <p>II.3.6. sono state rigorosamente separate dalle carni fresche che non soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di carni fresche di suini domestici per l'intera durata delle operazioni di macellazione e sezionamento e fino</p> <p>⁽²⁾ [al loro imballaggio per essere poi immagazzinate.]</p> <p>⁽²⁾ <i>oppure</i> [al loro carico, come carni fresche non imballate, sul mezzo di trasporto per la spedizione nell'Unione.]</p> <p>II.4. Attestato relativo al benessere degli animali</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche di cui alla parte I derivano da animali che sono stati trattati, nel macello, conformemente alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento o a prescrizioni almeno equivalenti.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAESE

Modello di certificato CA POR

Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampatello)	
Data	Qualifica e titolo
Timbro	Firma»